



COMUNE DI SCALEA

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza n° 13

del 29/06/2018

(Disposizioni in materia dei rischi di malattie trasmesse da insetti vettori) IL SINDACO

PREMESSO

Che alcune malattie virali, tra cui la malattia Chikungunja, la febbre Dengue e l'emergente Zikavirus, sono trasmesse da zanzare ed il vettore più efficace di tale malattie è la Aedes Alpibictus, meglio conosciuta come "zanzara tigre";

che altre malattie, tra cui la West Nile virus, sono trasmesse da zanzare comuni, del genere Culex Pipiens;

che l'attuale presenza e diffusione della zanzara tigre interessa anche il territorio calabrese;

che le mutate condizioni meteo climatiche verificatesi nell'ultimo decennio, con aumento delle temperature e dell'umidità, hanno favorito in particolare la diffusione della zanzara tigre;

che le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di creare molestia di rilevante entità nei riguardi della popolazione;

che nel caso di focolai epidemici di malattie virali da zanzara si determinano situazioni di emergenza sanitaria;

che i luoghi in cui la zanzara depone le uova e si sviluppano le larve sono costituiti da siti con presenza di acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine sottovasi, bacinelle, contenitori di deposito acqua di irrigazione, copertoni stradali, buste di plastica, fogli di nylon ed altri rifiuti presenti nell'ambiente;

che generalmente nel periodo tra maggio e ottobre le uova dell'insetto, in condizioni climatiche favorevoli e se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo delle larve;

che la sola lotta efficace alle zanzare è quella che agisce sulle larve, e pertanto si rende necessario intervenire nei focolai dove questi insetti si riproducono e cioè nell'acqua stagnante;

che la presenza di erba alta e sterpaglia costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

che l'Amministrazione Comunale intende porre in essere tutte le misure necessarie per contenere e diminuire il fenomeno infestante;

VISTO la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO la Circolare del Ministero della Salute 0020115- 16/06/2015- DGPRE – COD- UO- P;

VISTA la Direttiva Europea n. 128 del 21 ottobre 2009;

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il **01.luglio. 2018 ed il 30 novembre 2018**, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale:

- Di svuotare, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune quali , sottovasi, annaffiatori, abbeveratoi e simili;
- Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione di orti e giardini, con coperchi a tenuta, teli di plastica ben tesi, onde evitare ristagni d'acqua piovana, o con zanzariere;
- Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensioni, che possono anche occasionalmente essere causa di raccolte di acqua;
- Di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- Di provvedere nei cortili, nei terreni e nelle aree incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;

- Di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- Di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, per evitare ristagni d'acqua;
- Di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili, e negli spazi condominiali, provvedendo a trattamenti periodici delle acque presenti con prodotti anti larvali;

ORDINA INOLTRE

- Alle aziende agricole zootecniche, e a chiunque allevi animali, di mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti ed i depositi idrici compresi quelli situati negli spazi esterni;
- Agli Amministratori di Condomini e ai proprietari di stabili, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando ogni accumulo anche temporaneo, di acqua stagnante e attivando un programma di disinfestazione anti larvale per il controllo della diffusione della zanzara tigre;
- Ai responsabili di cantieri fissi e mobili, di evitare raccolte idriche nell'area di scavo, bidoni e altri contenitori che, se non svuotati completamente, devono essere dotati di copertura ermetica;
- Ai conduttori di orti e appezzamenti di terreno, ai gestori di vivai e depositi di piante e fiori, di privilegiare l'annaffiatura tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua;
- Ai responsabili di depositi e siti industriali, artigianali e commerciali con utilizzo di spazi aperti, con particolare riferimento a impianti di raccolta rifiuti, rottamatori, e depositi di copertoni, di adottare ogni provvedimento per evitare le raccolte d'acqua, utilizzando ad esempio teli impermeabili ed effettuando periodici trattamenti di disinfestazione anti larvale.

DISPONE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito. Qualora il pagamento avvenga entro il termine di cui all'articolo 16 della Legge 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia pagamento in misura ridotto.

Nel caso di inosservanza l'esecuzione degli interventi avverrà d'Ufficio con spese a carico degli inadempienti.

All'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, l'ASP di Cosenza, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVERTE

Che per dimostrare l'esecuzione dei trattamenti antivirali, occorre presentare documento di acquisto dei prodotti larvicidi, più precisamente:

1. Gli scontrini d'acquisto del prodotto larvicida o i contenitori di esso;
2. Le ricevute fiscali o le dichiarazioni dell'impresa che ha effettuato i trattamenti;
3. Le autocertificazioni delle azioni effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolto in apposito registro/scheda;
4. Ogni altro idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti oppure, all'atto del controllo, il prodotto medesimo non scaduto.

INFORMA

Che in presenza di casi accertati di malattie virali trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infezioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze con tingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individui o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta in forma sostitutiva dal Comune.

Comunica

Avverso la presente è opponibile ricorso giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 gg dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Il Sindaco
Rag. Gennaro LICURSI

